

REGIONE UMBRIA

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA - AZIENDA CAPOFILA

**PROCEDURA APERTA, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E LIQUIDAZIONI
SINISTRI (LOSS ADJUSTER) DELLE AZIENDE SANITARIE E
OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA.
(CIG N° 7014355CD9)**

CAPITOLATO DI GARA



I N D I C E

ART. 1) OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

ART. 2) ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, DURATA E PERIODO DI PROVA

ART. 3) VALORE DELL'APPALTO

ART. 4) CORRISPETTIVO

ART. 5) PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 6) ONERI INCLUSI NEL SERVIZIO

ART. 7) IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SINISTRI

ART. 8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

**ART. 9) RESPONSABILITA' DEL LOSS ADJUSTER, POLIZZA ASSICURATIVA ED
ALTRE NORME APPLICABILI**

ART. 10) NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA

ART. 11) OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 12) INADEMPIENZE E PENALITA'

ART. 13) CESSIONE DEL CONTRATTO

ART. 14) REFERENTE PER L'ESECUZIONE E VINCOLO CONTRATTUALE

ART. 15) TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

ART. 16) SPESE CONTRATTUALI

ART. 17) FORO COMPETENTE

ART. 18) NORME DI RINVIO

ART. 1) OGGETTO E FINALITA' DEL SERVIZIO

In attuazione del programma regionale di autoritenzione del rischio da Responsabilità Civile Terzi (RCT/O), è necessario reperire una figura professionale che supporti le Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Umbria e l'Azienda Ospedaliera di Perugia in qualità di capofila, per la gestione dei sinistri inclusi nelle rispettive soglie di valore individuati dal predetto programma e cioè:

- fino ad € 70.000,00 a gestione diretta Aziendale;
- da € 70.001,00 ad € 700.000,00 in gestione sovraziendale tramite l'Azienda capofila.
- valore superiore ad € 700.001,00 in gestione sovraziendale tramite la Compagnia Assicuratrice

Il presente appalto è quindi finalizzato all'individuazione di un soggetto a cui affidare i servizi di Loss Adjuster/Liquidatore per la gestione dei sinistri derivanti da RCT Professionale verso terzi rientranti nella I e II fascia, nella fase stragiudiziale e conciliativa occorrente alle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Umbria.

Il presente appalto è altresì finalizzato all'individuazione di un soggetto cui affidare il servizio di consulenza per la gestione dei sinistri di III fascia.

La finalità generale del presente servizio è un'attività tesa a rafforzare il rapporto di fiducia dei cittadini nei confronti del Servizio Sanitario Regionale. Conseguentemente la presente attività dovrà essere incentrata a rendere trasparenti i passaggi sulla istruzione, valutazione e definizione dei danni, sia attraverso uno sforzo interno delle strutture delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, sia con il miglioramento della comunicazione verso i danneggiati o i loro patrocinatori.

La finalità specifica dell'attività di gestione del loss adjuster/liquidatore dovrà essere mirata a:

- pervenire, nel più breve tempo possibile, alla corretta istruzione e liquidazione del danno in caso sussistenza di responsabilità, con modalità confacenti alla natura ed alla complessità di ciascun evento, nel rispetto dei principi della buona pratica liquidativa;
- fornire al Comitato Gestione Sinistri (CGS) delle Aziende Sanitarie ed al Comitato Gestione Sinistri (CGS) sovraziendale, il supporto tecnico-liquidativo nella gestione dei sinistri;
- formare il personale delle Aziende Sanitarie attraverso lezioni sul campo e la fornitura di materiale didattico finalizzato a garantire l'acquisizione delle nozioni necessarie per la gestione autonoma dei sinistri.



ART. 2) ATTIVAZIONE DEL CONTRATTO, DURATA E PERIODO DI PROVA

L'attivazione del contratto con il Loss Adjuster verrà effettuata da parte di ogni singola Azienda Sanitaria della Regione Umbria, all'esito della procedura di gara.

Il presente affidamento avrà durata di 48 (quarantotto) mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto e alla scadenza naturale si intenderà cessato senza bisogno di alcuna disdetta di una delle parti.

Alla scadenza naturale del contratto, il loss adjuster/liquidatore, su richiesta delle Aziende, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per ulteriori 6 (sei) mesi, alle condizioni previste dal contratto scaduto, qualora nel termine ordinario di scadenza non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione.

Per i primi sei mesi dalla data di effettivo inizio del servizio l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire agli utilizzatori una valutazione ampia e complessiva del servizio. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione abbia sortito esito negativo, a discrezione delle Aziende Sanitarie, potrà essere concesso all'aggiudicatario un ulteriore periodo di mesi tre, al termine del quale, se sussistono le medesime valutazioni circa l'operato svolto, le Aziende Sanitarie potranno recedere unilateralmente dal contratto.

In tale eventualità all'aggiudicatario spetterà il solo corrispettivo, nei limiti e con le forme di cui al presente capitolato, per la parte di servizio correttamente eseguita, escluso ogni altro rimborso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Inoltre in caso di recesso dal contratto per mancato superamento del periodo di prova, l'aggiudicatario dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione del servizio fino al subentro del nuovo contraente.

ART. 3) VALORE DELL'APPALTO

Ai fini dell'individuazione del valore complessivo dell'appalto, riferito alle quattro Aziende del Servizio Sanitario della Regione Umbria, si è preso a riferimento. Il primo triennio di sperimentazione del sistema di autoritenzione del rischio sanitario nella Regione Umbria.

In particolare si riportano i dati dei sinistri riferiti all'arco temporale 27/10/2013- 27/10/2016, prendendo in considerazione tutte le Aziende Sanitarie della Regione Umbria:

- Prima Fascia - Sinistri con un importo liquidato o messo in riserva fino ad € 70.000,00 (settantamila)
In detta fascia sono stati aperti 633 sinistri in tre anni e pertanto in media circa n° 211 sinistri per ciascun anno, riferiti alle quattro Aziende Sanitarie della Regione Umbria;
- Seconda Fascia - Sinistri il cui importo liquidato o messo a riserva è compreso fra € 70.001,00 (settantamilazerouno/00) ed € 800.000,00 (ottocentomila/00).
In detta fascia sono stati aperti 299 sinistri in tre anni e pertanto in media circa n° 99 sinistri per ciascun anno, riferiti alle quattro Aziende Sanitarie della Regione Umbria;
- Terza fascia - Sinistri il cui importo liquidato e messo a riserva è compreso fra € 70.001,00 (settantamilazerouno/00) ed € 800.000,00 (ottocentomila/00) il cui numero nel triennio 2013/2016 è stato di 136.

Per l'attività di consulenza e messa a disposizione del portale per i sinistri di terza fascia si è corrisposto un compenso forfetario pari ad euro 10.000,00 annui (al netto di IVA), oneri esclusi.

Prendendo a riferimento i numeri ed i valori del primo triennio di sperimentazione (2013/2016) si stima che il secondo quadriennio sarà caratterizzato dalla seguente situazione:

- N. 1.250 sinistri di prima e seconda fascia
- N. 180 sinistri di terza fascia

Determinando, quale compenso per l'attività prestata dal loss adjuster per ciascun sinistro di prima e seconda fascia, un valore medio pari ad euro 650,00, ne **consegue che per il prossimo quadriennio 2017/2020 si prevede un onere complessivo di € 812.500.**

Per i sinistri di terza fascia viene determinato un compenso forfetario di € 20.000,00 annui (IVA esclusa). Tale compenso non è soggetto a ribasso.

Il valore complessivo del contratto stimato per il quadriennio è pertanto di € 892.500,00.

ART. 4) CORRISPETTIVO (Criterio previsto nel vecchio capitolato)

Il corrispettivo dovuto dall'Azienda al Loss Adjuster è pattuito come segue:

- a) € xxx,xx * 50% al netto dell'IVA all'atto dell'apertura di ciascun sinistro preso in carico dal Loss Adjuster;
- b) € xxx,xx * 50% al netto dell'IVA all'atto della chiusura di ciascun sinistro, per decisione di non procedibilità da parte del CGS, o nel caso di definizione con quietanza o con formale sottoscrizione di atto di rinuncia da parte del danneggiato.

Si chiarisce che qualora il sinistro chiuso per valutazione di insussistenza di responsabilità da parte del C.G.S. venga successivamente fatto oggetto di azione giudiziaria l'aggiudicatario è tenuto ad assistere l'Azienda nella gestione del contenzioso, senza oneri aggiuntivi per la stessa, rispetto a quanto già corrisposto in base ai precedenti punti a), b). Nel caso in cui il sinistro, oggetto di contenzioso giudiziario, non sia stato trattato in precedenza dall'aggiudicatario in fase stragiudiziale, per l'assistenza dell'Azienda viene riconosciuto un compenso pari al 50% del prezzo riveniente dall'aggiudicazione della gara per ciascun sinistro.

Si esplicita che per xxx,xx si intende il prezzo riveniente dall'aggiudicazione applicato per ciascun sinistro, come individuato con i "*criteri di valutazione dell'elemento economico*" di cui al Disciplinare di gara.

Si ribadisce quanto indicato nel disciplinare di gara:

- il prezzo a base d'asta per ogni sinistro è di € 650,00

Si chiarisce altresì che per sinistro, si intende l'evento dannoso, indipendentemente dal numero dei danneggiati e delle richieste di risarcimento pervenute con conseguente corresponsione di un solo ed unico corrispettivo anche qualora in uno stesso sinistro siano coinvolte due o più aziende sanitarie.

Oltre al corrispettivo sopra indicato, all'aggiudicatario della gara viene riconosciuto un compenso forfetario annuo di € 20.000,00 (IVA esclusa) non soggetto a ribasso d'asta, da corrispondersi in due rate semestrali.

ART. 5) PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Loss Adjuster si impegna a svolgere, nel rispetto delle procedure che saranno successivamente concordate, ogni attività idonea e necessaria all'espletamento dell'incarico, incluse, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti:

- 1) analisi del sinistro per la presumibile individuazione del valore di indennizzo, anche ai fini dell'attribuzione della soglia di gestione, quindi:
 - apposizione di riserva iniziale e movimentazione periodica, inserimento delle denunce su idoneo sistema informatico ed analisi delle richieste danni, mediante redazione di bordereau e report mensili da trasmettere periodicamente all'Azienda contenenti i seguenti dati:
 - *anagrafica*: Azienda, controparte, dipendenti coinvolti, Assicuratori, numero identificativo del sinistro;
 - *date*: accadimento, richiesta di risarcimento, denuncia, definizione;
 - *descrizione*: tipologia, specialità, presidio, regime della prestazione;
 - *importo*: preventivo iniziale, riserva aggiornata, ammontare pagato per spese e risarcimento;
 - *stato del sinistro*: aperto, in sede giudiziale civile o penale, chiuso senza seguito, definito ma in attesa di pagamento, chiuso con pagamento.
 - verifica dell'ammissibilità del danno e conferma di presa in carico;
- 2) Contatto diretto e continuo con l'Ufficio dell'azienda per un puntuale scambio di informazioni e per la trasmissione della documentazione interna inerente il sinistro che portino alla celere istruzione del danno, sua definizione o contestazione e per la costante e regolare alimentazione del sistema regionale informatizzato della gestione dei sinistri e del contenzioso.
- 3) Partecipazione agli incontri con il Comitato Gestione sinistri (C.G.S.) (in media due riunioni al mese).
- 4) Predisposizione di relazioni analitiche e quantificazione del danno da proporre al CGS, finalizzate ad individuare i motivi dell'eventuale reiezione o accoglimento della richiesta.
- 5) Condivisione della perizia medico legale con la Struttura di Medicina Legale dell'Azienda Sanitaria per la valutazione del danno.
- 6) Per i sinistri di I e II fascia gestione delle trattative e corrispondenze con le controparti e/o legali designati sulla base delle risultanze del CGS e approvate dalla Direzione Aziendale. L'Azienda può stabilire che nella gestione della trattativa il Loss Adjuster sia affiancato da altri soggetti indicati dall'Azienda.
- 7) Proposta di revisione periodica (almeno annuale) delle riserve apposte.
- 8) Stesura degli atti di transazione e quietanza.
- 9) Trasmissione degli atti all'Azienda od all'Ufficio Incaricato per la gestione del Fondo Regionale per il pagamento.
- 10) Partecipazione e assistenza durante le sedute di conciliazione/mediazione per i sinistri di I e II fascia, unitamente al soggetto individuato dall'Azienda Sanitaria.
- 11) Attività di formazione del personale preposto alla gestione dei sinistri dell'Azienda, che permetta di dare risposte corrette e puntuali ai danneggiati riducendo i tempi di valutazione e definizione dei danni stessi.
- 12) Trattamento dati personali: trattare i dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e non utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento dell'attività per fini diversi da quelli inerenti l'attività stessa. La comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici/privati dovrà essere effettuata in esecuzione di obblighi di legge.

- 13) Fornitura di un Portale Gestionale che dovrà essere messo a disposizione, senza ulteriori costi per l'Azienda, con accesso tramite internet, per la gestione di tutti i sinistri presi in carico.
- 14) Supporto all'attività di redazione di statistiche sull'andamento della sinistrosità aziendale.
- 15) Messa a disposizione per mesi sei del Portale e di tutti i dati in esso contenuti alla scadenza del contratto per l'esportazione dei dati in altro portale da parte dell'Azienda e/o di eventuale nuovo aggiudicatario. I dati in esame dovranno comunque essere messi a disposizione dell'Azienda capofila per l'esportazione qualora venga decisa l'istituzione di un portale regionale.

L'aggiudicatario nell'espletamento dell'incarico non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'Azienda Sanitaria interessata.

L'aggiudicatario deve garantire il rispetto degli scopi perseguiti dal presente appalto, assicurando la tutela degli interessi dell'azienda utilizzatrice.

Si impegna altresì ad assicurare la gestione dei sinistri come individuato, ai sensi del presente capitolato.

Dovrà collaborare per un eventuale passaggio delle competenze con il Loss Adjuster aggiudicatario di nuova procedura anche mediante la messa a disposizione del Portale Gestionale con accesso tramite internet per un congruo periodo di tempo (massimo sei mesi dall'aggiudicazione) al fine di consentire al nuovo aggiudicatario di acquisire tutti i dati e i documenti relativi ai sinistri aperti nel quadriennio.

ART. 6) ONERI INCLUSI NEL SERVIZIO

Nel corrispettivo previsto dal presente contratto si intendono ricomprese tutte le attività di natura amministrativa, gestionale, di collegamento ed informative necessarie per l'espletamento del servizio, nonché ogni onere o spesa alle stesse correlate, anche in caso di trasferte e missioni ed incluse le presenze, periodiche o su chiamata, presso le Aziende del SSR ed il rispettivo Comitato di Gestione Sinistri.

Le spese, diverse da quelle sopra indicate ed in particolare le spese di assistenza peritale, medico legale e legale da fornirsi in relazione alle esigenze di difesa giudiziale o pregiudiziale, nonché in ogni caso le spese sostenute anche in sede stragiudiziale inerenti l'accertamento medico legale delle cause e la quantificazione dei postumi necessario per l'istruzione del sinistro, sono invece poste a carico delle Aziende stesse (oppure del Fondo Regionale) che potranno provvedervi tramite il proprio personale.

ART. 7) IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE SINISTRI

Il Loss Adjuster si impegna a dotarsi di ogni attrezzatura tecnica ed informatica per l'ottimale svolgimento del servizio ed il collegamento con le Aziende, tramite gli Uffici incaricati per la gestione del servizio assicurativo.

ART. 8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Società ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ed a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Società è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di riservatezza anzidetti.

La Società potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare ed appalti. L'Appaltatore si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n° 196 in tema di protezione dei dati personali.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, considerata la natura del servizio e la sua particolarità, garantire l'assoluto rispetto della normativa relativa alla "privacy" ed alla tutela dei "dati sensibili".

ART. 9) RESPONSABILITA' DEL LOSS ADJUSTER, POLIZZA ASSICURATIVA ED ALTRE NORME APPLICABILI

Il Loss Adjuster è responsabile dei danni cagionati a terzi ed all'Azienda nello svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto ed è obbligata a manlevare l'Azienda stessa ed il relativo personale dalle conseguenze di ogni responsabilità, civile ed amministrativa, che dovesse essere ad essi addebitata, in conseguenza di ogni illecito (fatti, atti, comportamenti ed omissioni) di cui il Loss Adjuster stesso debba rispondere a termini di legge.

Senza pregiudizio per il risarcimento di eventuali maggiori danni, il Loss Adjuster si impegna inoltre a stipulare ed a mantenere in vigore – per tutto il periodo di svolgimento dell'attività e comunque anche successivamente alla cessazione del contratto per un periodo non inferiore a tre anni decorrenti dalla cessazione del contratto – una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale e patrimoniale in conseguenza di errori ed omissioni di cui sia responsabile a termini di legge per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00 per sinistro e ad € 3.000.000,00 per ciascuna annualità.

Copia della polizza e delle quietanze attestanti il regolare pagamento della stessa, saranno consegnate prima della sottoscrizione del contratto ed annualmente entro 30 giorni dalla scadenza annuale dello stesso.

Ogni altro aspetto inerente l'esecuzione del contratto, gli obblighi e le responsabilità delle parti è regolato ai sensi di legge.

ART. 10) NORME DI PREVENZIONE E SICUREZZA

La Ditta aggiudicataria deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultati dal documento di valutazione dei rischi.

Per l'espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI).

In ogni caso il fornitore garantisce la collaborazione ed il coordinamento ai fini previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART. 11) OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI DELL'AGGIUDICATARIO

Il personale addetto alle attività appaltate deve essere regolarmente assunto dall'Impresa aggiudicataria, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con l'Impresa medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente.

La Ditta dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

La Ditta aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

La Ditta aggiudicataria si impegna ad esibire su richiesta dell'azienda la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

L'Azienda si riserva la facoltà di non procedere al pagamento delle prestazioni nel caso in cui, nel corso del contratto, emergano inadempienze tra appaltatore e personale dipendente fino alla definizione della vertenza. Per tale sospensione o ritardo di pagamento l'Assuntore non può opporre eccezione all'Azienda neanche a titolo di risarcimento danni.

ART. 12) INADEMPIENZE E PENALITA'

Qualora siano riscontrati inadempimenti, omissioni, ritardi, gravi negligenze o violazioni delle clausole contrattuali nell'esecuzione della prestazione, a proprio insindacabile giudizio, l'Azienda Sanitaria, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, comunicherà al contraente i rilievi e le contestazioni specifiche, assegnando un termine di quindici giorni per fornire le proprie giustificazioni e per ottemperare.

Nel caso si verificassero inadempienze tali da non determinare la necessità di risolvere il contratto, l'Azienda ha la facoltà, successivamente alla contestazione degli addebiti, di applicare sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità dei fatti, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 200,00.

In particolare:

- assenza ingiustificata allo svolgimento delle sessioni periodiche collegiali a carattere istruttorio preliminare del Comitato Gestione Sinistri, è applicata una penale di € 100,00 (cento/00) per ogni sessione mancata.

L'applicazione delle penali non solleva l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali che si è assunto con la stipulazione del contratto.

La ditta aggiudicataria sarà responsabile delle sanzioni (es. multe) a carico dell'Azienda, per inadempimenti causati dal mancato rispetto delle normative vigenti.

L'applicazione delle penali e la cura del relativo procedimento è di competenza della singola azienda.

ART. 13) CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata la cessione del contratto. L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato e direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto, come pure a procedere all'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo comunque il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Qualora la Ditta aggiudicataria venga ceduta in tutto o in parte ad altra società o si fonda con essa, il nuovo contraente dovrà trasmettere una nota con cui si impegna a mantenere le preesistenti condizioni economiche e normative del servizio e una copia dell'atto di cessione o fusione.

La possibilità di contrattare con il nuovo soggetto risultante dalla cessione o dalla fusione di aziende rimane comunque subordinata alla verifica del rispetto degli adempimenti legislativi in materia di affidamento di pubblici servizi e all'autorizzazione della stazione appaltante.

ART. 14) REFERENTE PER L'ESECUZIONE E VINCOLO CONTRATTUALE

L'appaltatore deve nominare un responsabile dell'attività e comunicarne il nominativo alle Aziende Sanitarie. Il Referente costituisce l'interfaccia dell'Appaltatore nei confronti dell'Azienda. Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite nel presente Capitolato.

L'Appaltatore deve applicare gli stessi patti e condizioni, previste dal presente capitolato Speciale e dall'offerta economica a tutte le Aziende Sanitarie della Regione Umbria.

ART. 15) TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i.

Le fatture dell'aggiudicatario riporteranno il codice CIG che verrà comunicato dall'Azienda destinataria del servizio.

L'aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (eventuale subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

